

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/71 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dal disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/71⁽⁴⁾, risulta che per i formaggi Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval della sottovoce 04.04 E I b) 2 aa) della tariffa doganale comune, il prelievo, per 100 chilogrammi di prodotto, è uguale al prezzo d'entrata del gruppo n. 11 diminuito di 85 unità di conto; che la situazione commerciale dei formaggi Tilsit, Havarti e Esrom consente alla Comunità di portare tale importo, per questi ultimi formaggi, da 85 a 95 unità di conto; che è quindi opportuno adattare il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68, nonché i suoi allegati I e II;

considerando che nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 il limite tra le polveri di latte delle sottovoci 04.02 A II e 04.02 B I b) della tariffa doganale comune, commercializzate in piccoli e

grandi imballaggi, è fissato a 5 chilogrammi; che è opportuno ridurre detto limite a 2,5 chilogrammi;

considerando che nel suddetto allegato il limite tra il burro della sottovoce 04.03 A e quello della sottovoce 04.03 B della tariffa doganale comune è fissato a 84 % in peso di materie grasse; che tale limite può creare, in alcuni casi, difficoltà di classificazione; che è quindi opportuno portarlo a 85 %;

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura risultante dalle disposizioni del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune; che è utile, per motivi di chiarezza, riprodurre tale nomenclatura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68 è sostituito dal testo seguente:

« Nei confronti dei paesi terzi per i quali viene constatato che, all'importazione nella Comunità il prezzo praticato per i prodotti facenti parte del gruppo n. 11, originari ed in provenienza dal loro territorio, non è inferiore a:

- 95 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 2, od a
- 85 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 3, od a
- 70 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 4,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 1.

il prelievo applicabile per 100 chilogrammi di prodotto è uguale :

1. se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 aa), al prezzo d'entrata diminuito di 95 unità di conto,
2. se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti :
 - a) un elemento uguale al prelievo calcolato conformemente al punto 1,
 - b) un elemento uguale a 20 unità di conto,
3. se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b) 3 o 04.04 E I b) 4, al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto. ».

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68, al gruppo n. 11, dopo la sottovoce « 04.04 E I b) 4 » è aggiunta la sottovoce « 04.04 E I b) 5 ».

Articolo 3

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 la rubrica della designazione delle merci è modificata come segue :

1. Alle sottovoci 04.02 A II a) e 04.02 B I b) 1, il peso di « 5 kg » è sostituito da quello di « 2,5 kg ».
2. Alla sottovoce 04.03 A, la percentuale di « 84 % » è sostituita da quella di « 85 % ».
3. Alla sottovoce 04.04 E I, il testo è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

La nomenclatura che figura in allegato è riportata nella tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 1971.
2. Le modifiche della nomenclatura previste dal presente regolamento non riguardano i titoli d'importazione e di esportazione rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI

